

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 29

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori DONNO, BUCCARELLA, FATTORI, BERTOROTTA, MORRA, MORONESE, PETROCELLI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, LUCIDI, SCIBONA, BOTTICI, PAGLINI, GIARRUSSO, GAETTI e CRIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia

ONOREVOLI SENATORI. – L’allarmante diffusione del disseccamento rapido degli ulivi nella regione Puglia e della presunta *Xylella fastidiosa* ha assunto, dallo scorso 18 dicembre 2015, preoccupanti connotazioni di carattere giudiziario. La procura di Lecce, infatti, ha disposto il sequestro di tutti gli ulivi in programma di eradicazione. Ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo, sia dal punto di vista normativo, sussistono forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento. Malgrado ciò, le evidenti indeterminanze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pu-

gliese del batterio *Xylella fastidiosa* e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocimento all’economia locale, al paesaggio e all’ambiente. In data 10 dicembre 2015, inoltre, la gestione del fenomeno riceveva una grave stigmatizzazione comunitaria. L’Italia, infatti, veniva ufficialmente messa in mora da parte della Commissione europea, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a causa della cattiva gestione dell’emergenza *Xylella fastidiosa* (numero procedura 2015/

2174). Tali evidenze rendono necessaria ed improcrastinabile un'attività di inchiesta e di accertamento delle singole questioni sottese al fenomeno anzidetto.

L'articolo 1 della presente proposta dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, fissandone durata e

competenze. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, mentre gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente, le audizioni a testimonianza e le procedure da seguire in caso di richiesta di atti e documenti. Gli articoli successivi dispongono in materia di procedure ed organizzazione interna.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 162 e 163 del Regolamento del Senato, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire la sintomatologia del disseccamento degli alberi di ulivo, del nesso di patogenicità, delle cause e delle concause legate alla diffusione del fenomeno;

b) accertare, mediante puntuale ricostruzione cronologica, la fenomenologia, la presenza e l'espansione territoriale del disseccamento rapido degli ulivi;

c) accertare, in particolare:

1) ogni singolo studio, campionamento, analisi, ricerca laboratoristica, attività scientifica e amministrativa posta in essere sul batterio dall'Università di Bari, dal Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura «Basile Caramia» di Locorotondo di Bari, dall'Istituto agronomico mediterraneo (IAM) di Valenzano, anche attraverso la promozione, ove possibile, di un'interlocuzione attiva e funzionale alle finalità perseguite dalla Commissione;

2) l'attività posta in essere dagli organi preposti al controllo fitosanitario nazionale e regionale pugliese, dai laboratori di diagnosi fitosanitaria della Rete regionale dei laboratori per la selezione, caratterizzazione e conservazione di germoplasma e per la prevenzione della diffusione di organi-

smi nocivi di rilevanza economica e da quarantena (SELGE), dai Campi di sperimentazione, dai Comitati tecnico-scientifici di supporto al Servizio fitosanitario nazionale (SFN) anche di nomina ministeriale, nonché le conclusioni scientifiche di ogni ulteriore ricerca, convenzione e progetto nazionale, regionale ed interregionale, connessi al batterio;

3) la sussistenza, qualora richiesta e propedeutica ai sensi della normativa vigente di settore, del rilascio di specifiche e documentate autorizzazioni per lo svolgimento di analisi e ricerche da parte dei singoli laboratori accreditati;

4) l'entità, la funzionalità e le risultanze scientifico-documentali dei singoli progetti finanziati a livello regionale ed interregionale, con specifica indicazione delle dotazioni strutturali e strumentali, delle somme impiegate, dell'adeguata pubblicizzazione dei lavori, della diffusione di informazioni sugli esiti conseguiti;

5) l'effettiva idoneità delle determinazioni contenute nella delibera della Giunta regionale della regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013, recante misure di emergenza per la prevenzione, il contenimento e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo», e di ogni successivo connesso atto e documento attuativo e integrativo, nonché dei singoli ulteriori decreti ministeriali, ordinanze, piani di intervento e disposizioni emergenziali emesse allo scopo di scongiurare la diffusione territoriale del patogeno e a garantirne in maniera strategica il contenimento;

6) l'effettivo rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea all'uopo prevista, la corretta applicazione della Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali (CIPV) e le allegate norme tecniche, nonché l'idonea adozione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) su ambiente e paesaggio;

7) le aree interessate dai campi di sperimentazione, nonché gli esiti delle sperimentazioni cui sono collegate le società Monsanto e BASF;

8) l'assenza di qualsivoglia connessione affaristica tra l'eradicazione degli ulivi nel territorio salentino ed operazioni infrastrutturali di grande impatto economico e commerciale, quale la realizzazione del metanodotto SNAM e del Gasdotto Trans-Adriatico (TAP);

9) le eventuali responsabilità, anche di natura omissiva, delle autorità, delle istituzioni, delle amministrazioni territoriali locali e regionali - attuali e antecedenti - e degli enti coinvolti, nonché la sussistenza di imperizie, incompetenze, errori di valutazione, conduzione e coordinazione nell'espletamento delle funzioni ministeriali e degli incarichi commissariali;

10) le eventuali responsabilità degli enti scientifici ed amministrativi - nazionali e territoriali - nonché dei laboratori coinvolti, riguardanti l'introduzione nel territorio nazionale di materiali infetti dal batterio *Xyella fastidiosa*, la gestione e movimentazione degli organismi patogeni, la compromissione della catena alimentare, la contaminazione in maniera persistente delle matrici ambientali e la connessa violazione delle norme di settore e di prevenzione della diffusione di organismi nocivi;

11) le eventuali responsabilità degli enti scientifici ed amministrativi - nazionali e territoriali - nonché degli studi di consulenza coinvolti, riguardanti la progettazione del Piano di sviluppo rurale della regione Puglia (PSR), laddove alcune misure in esso contenute dovessero incentivare l'espianto degli ulivi e le agevolazioni di investimenti di nuove colture intensive di piccoli frutti.

2. La Commissione riferisce annualmente al Senato sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito

agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende analoghe.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie oggetto della presente inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura

istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può ottenere, nelle materie oggetto della presente inchiesta, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente inchiesta.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente inchiesta.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art.5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare all'unanimità di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

